



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

## **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

**PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NELLA REGIONE CALABRIA TRAMITE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI AL COMMA 521 DELLA LEGGE N. 197/2022**



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

## **LE PARTI**

### **PREFETTURA - U.T.G. DI REGGIO CALABRIA**

#### **REGIONE CALABRIA**

#### **Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici**

#### **IL COMUNE DI LOCRI**

### **PREMESSO**

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere ricadenti nel territorio del Comune di Locri, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza devono essere vincolanti per il Soggetto appaltante e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che il presente Protocollo riguarda lavori che saranno realizzati nel territorio del Comune di Locri, sicché l'autorità competente è da individuarsi nel Prefetto di Reggio Calabria;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, viene attuato un flusso informativo esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo al fine di agevolare i controlli previsti dalla normativa antimafia;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, il monitoraggio:
  - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle partite i.v.a. senza dipendenti;
  - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

#### **VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 54 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, che individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, c.d. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 34 rubricato "Accordi di programma";
- la legge 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- la legge regionale della Calabria n. 19/2002 e ss.mm.ii. - Norme sul governo del territorio;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 5, ai sensi del quale "Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » e « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;
- l'art. 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e pluriennale per il triennio 2023-2025" che ha assegnato "alla Regione Calabria un contributo straordinario



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i Comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.”

#### **VISTI:**

- la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 95 del 13 marzo 2023, con cui la Regione, in ragione delle peculiarità del territorio, caratterizzato da un tessuto economico particolarmente fragile, dalla quasi totale mancanza di spazi urbani verdi fruibili, da una grave carenza di infrastrutture, soprattutto viarie, e di servizi, ha individuato il territorio della Provincia di Vibo Valentia quale destinatario del contributo straordinario di cui alla richiamata norma;
- La Delibera del 07.06.2023, con la quale, anche in ragione del sopravvenuto quadro esigenziale, in aggiunta agli Enti inclusi nell'elenco predisposto dalla Provincia di Vibo Valentia, la Giunta della Regione Calabria ha individuato ulteriori Comuni, e precisamente: Stalettì, San Giovanni in Fiore, Gagliato, Laureana di Borrello, Locri, Rosarno e Cirò Marina;
- Il Decreto Dirigenziale n. 9372 del 30.06.2023, con cui si è preso atto delle modifiche apportate dalla D.G.R. n. 254 del 07.06.2023 e, conseguentemente, si è ritenuto superato l'Accordo di programma approvato con Decreto n. 4927 del 05.04.2023, facendo così riferimento al nuovo Accordo di Programma, definito dalla D.G.R. sopradetta;
- l'Accordo di Programma prot. n. 332690 sottoscritto in data 20 luglio 2023 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Calabria, tramite contributo straordinario ai sensi dell'art. Art. 1 comma 521 della legge 29 dicembre 2022 n. 197;
- Il Decreto Dirigenziale n. 14027 del 03.10.2023, con cui è stato approvato lo schema di convenzione, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Calabria e gli Enti finanziati e destinati all'attuazione della Strategia in argomento, relativo all'Accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Calabria e la Provincia di Vibo Valentia di cui all'articolo 1 comma 521 della legge 29 dicembre 2022 n. 197;



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

- Il Decreto Dirigenziale n. 14226 del 06.10.2023, che all'art. 2 ha sostituito l'elenco degli "Interventi nei Comuni (annualità 2023-2024-2025)" e degli "Interventi regionali (annualità 2023-2024-2025)", di cui all'Allegato B al D.D.G. n.14027 del 03.10.2023, con il nuovo Allegato B, parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento;

- Con Decreto Dirigenziale n. 18788 del 12 dicembre 2023 è stato approvato il nuovo schema di Convenzione, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Calabria e gli Enti finanziati e destinati all'attuazione della Strategia in argomento;

#### **VISTI**

- il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"
- il d. lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dal D.L. 8 aprile 2020;

#### **VISTA**

- la nota prot. n. 25840 del 22 marzo 2024, con cui il Ministero dell'Interno ha comunicato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente Protocollo;

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1: DEFINIZIONI**

Ai fini del Protocollo devono intendersi:

- a) **Protocollo:** il presente Protocollo di Legalità;
- b) **Prefettura:** la Prefettura di Reggio Calabria;
- c) **Ente Locale:** il Comune di Locri, che sottoscrive il Protocollo di Legalità;
- d) **Codice Antimafia:** il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i.;
- e) **Opere:** gli interventi oggetto dei Contratti stipulati tra il Contraente e l'Appaltatore;
- f) **Interferenza:** manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera.

g) **Soggetto attuatore:** il Comune sottoscrittore del Protocollo di legalità, che si obbliga ad avvalersi della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico.

h) **Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico:** l'articolazione incaricata di organizzare e condurre le procedure di gara degli interventi finanziati previsti nell'Accordo Quadro;

i) **Contraente/Ente beneficiario:** l'ente pubblico che stipula i contratti di appalto con le imprese;

j) **Subcontraente:** l'avente causa dell'Appaltatore, per la parte di lavori in esecuzione diretta, che stipula con quest'ultimo un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

k) **Affidatario:** l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che intrattiene un rapporto giuridico diretto con il Soggetto Aggiudicatore, per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti all'opera;

l) **Gestore dell'interferenza:** soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione dell'interferenza. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella filiera delle imprese, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo;

m) **Contratto:** un Contratto di Appalto, Subappalto o un Subcontratto;

n) **Subcontratto:** qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Appalto, stipulato dall'Appaltatore o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione delle Opere, nonché intercorrente con le imprese che forniscono beni o servizi realizzati o studiati specificamente per le stesse Opere;

o) **Filiera delle imprese:** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa, oltre all'Appaltatore, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali;

p) **Banca Dati:** la banca dati informatica ove sono inseriti tutti gli elementi informativi relativi al presente protocollo messi a disposizione della Prefettura per i controlli.

q) **Banca Dati Antimafia:** la "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia;

## **Articolo 2: COSTITUZIONE BANCA DATI E CONFERIMENTO DATI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.

La banca-dati deve garantire:

- a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
- b) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- c) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- d) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- e) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. Il contraente o soggetto attuatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e alla contestuale trasmissione dei dati con le seguenti modalità:

- a) trasmissione via pec di un file in formato word o excel con l'indicazione delle imprese che a vario titolo operano nei cantieri e di tutti i dati identificativi delle medesime (ragione sociale, partita iva, sede legale);
- b) analoga trasmissione di altro file stesso formato contenente i dati su maestranze e mezzi impiegati nei cantieri, con indicazione delle imprese di appartenenza.

La comunicazione di cui al punto a) dovrà essere effettuata una tantum, salvo variazioni nel prosieguo del cantiere.



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

La comunicazione di cui al punto b) dovrà essere effettuata con cadenza settimanale, con indicazione, in quelle successive alla prima, delle sole variazioni intervenute.

3. Il contraente o soggetto attuatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati ad altro soggetto di fiducia, che vi provvede per tutta la durata del contratto. In capo al contraente resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi.

4. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti con accordo da comunicarsi preventivamente alla Prefettura. Detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

- a) "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
- b) "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 4.

6. L'"Anagrafe degli esecutori", riporta i seguenti dati:

- a) anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
- b) indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
- c) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
- d) importo del contratto al momento dell'affidamento;
- e) luogo di esecuzione della prestazione;
- f) data iniziale e data finale prevista del contratto;
- g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
- h) coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
- i) gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii.;
- j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del  
soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- k) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

7. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente paragrafo, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che devono provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), il soggetto dante causa provvede alla comunicazione entro 2 giorni lavorativi dall'evento.

L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza.

La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto attuatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il contraente, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca dati.

La violazione degli obblighi sopra richiamati, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 co. 1.

### **Articolo 3: SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE**

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il contraente, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, con il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere".

Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, l'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, che vi attendono sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore; il controllo è svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze.



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

#### **Articolo 4: SETTIMANALE DI CANTIERE**

1. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale di cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 2, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano di controllo coordinato", nonché della compilazione del "Settimanale di cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di Reggio Calabria.

Il "Settimanale di cantiere" dovrà essere trasmesso entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento.

A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;

b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;

c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

2. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al referente le informazioni necessarie alla compilazione del settimanale, nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a), ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:

- a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o, in caso di nuove assunzioni, le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
- c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 co. 2.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG di Reggio Calabria per:

- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

Per le finalità di cui al periodo precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:

- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:

a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

Il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere", di cui all'art. 3 dovrà prevedere l'obbligo di inserimento, in tutti i contratti e subcontratti, di apposita clausola che disciplini gli impegni di cui alle lettere a) e b) del precedente periodo.

In caso di violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, all'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione sono comminate le sanzioni di cui all'art. 9 co. 3.

Il Soggetto attuatore o contraente garantisce – verso gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

5. L'ente beneficiario si impegna a inserire nei propri Contratti – e a far inserire in tutti gli altri contratti e subcontratti che saranno stipulati nell'ambito dell'attuazione delle opere – apposite clausole con le quali:



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

a) il Contraente assume l'obbligo di prevedere nei contratti che stipulerà la risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 9 paragrafo 1.5;

b) gli appaltatori assumono il medesimo obbligo di fornire al Contraente i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle Opere nonché di prevedere nei contratti la risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 9 paragrafo 1.5.;

c) i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 9.

6. Tali dati sono comunicati dal Contraente/Ente beneficiario, oltre che agli organi deputati ai controlli antimafia, anche al Soggetto attuatore.

7. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.

8. La trasmissione al Contraente/Ente Beneficiario dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

## **Articolo 5: VERIFICHE ANTIMAFIA**

1. Le verifiche antimafia verranno espletate utilizzando il flusso informativo dei dati relativi a tutta la Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo, posto a carico del Soggetto attuatore verso gli organi deputati ai controlli antimafia. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Subappalto e Subcontratti), indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento, nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

economico. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque comunicati i dati identificativi dei fornitori.

2. Il Contraente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura competente per territorio al richiedente ed al Soggetto attuatore. L'eventuale inosservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del Contratto.

4. La Centrale Unica di Committenza dovrà prevedere negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito che il mancato rispetto del Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto.

I Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto appaltante o l'Appaltatore effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'Appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura competente per territorio e al Contraente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono; il Contraente inoltra la comunicazione al Soggetto attuatore, se differente. Analogo obbligo di comunicazione al proprio dante causa fa capo a ciascun Subcontraente appartenente alla Filiera delle Imprese.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle Opere, ulteriori verifiche antimafia e queste diano esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura – rispettivamente – del Contraente o dell'Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6. La Prefettura istituisce, entro trenta giorni dalla stipula del Protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai sottoscrittori del Protocollo, per quel che è di competenza, altresì tutti i soggetti che il Prefetto



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

competente per territorio riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui sopra si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il contraente si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre all'Appaltatore l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

## **Articolo 6: PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO**

1. Il soggetto attuatore o contraente si impegna ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, delle seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1. "Il soggetto appaltante, il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto) si impegnano a segnalare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria, anche tramite i servizi di Polizia giudiziaria presenti sul territorio, i tentativi di concussione o altre gravi ipotesi di reato che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., laddove nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”.

b) Clausola n. 2. "Il Soggetto appaltante o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., laddove nei confronti dell'imprenditore, di un suo avente causa, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p.,



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria spetta al Contraente secondo la normativa vigente.

A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Contraente della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Contraente e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114.

#### **Articolo 7: PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA**

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Contraente si impegna affinché:

a) sia inserito nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera.

b) La documentazione contrattuale sia predisposta nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, si preveda una disciplina quanto più possibile diretta a garantire tutela della legalità e trasparenza, alla luce della vigente legislazione, nonché chiarezza in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) Nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, nei Contratti con gli aventi causa dal Soggetto appaltante, nonché in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti siano inserite le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

c.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto.”

c.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e il Contraente/Ente Beneficiario \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. Il Contraente si impegna, altresì, affinché nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere sia previsto quanto segue:

a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assicurare il rispetto degli accordi stipulati in materia di sicurezza e di repressione della criminalità;

b) l'obbligo per l'Appaltatore di far rispettare il Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che imponga la comunicazione della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalla normativa bancaria e creditizia. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

d) La possibilità per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 concernente l'attuazione della Direttiva 2014/67/UE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione del Contraente/Ente Beneficiario all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Contraente si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore, dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/2023.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.

## **Articolo 8: FILIERE DELLE IMPRESE**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, l'Esecutore si impegna a rendere disponibili al Contraente/Ente Beneficiario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del Contratto, i dati relativi alla Filiera delle Imprese ed i dati necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Articolo 9: SANZIONI**

### **1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti, dei dati relativi all'art. 2 par. 6 (comprese le variazioni degli assetti societari), è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

### **2. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4 co. 2.**



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Protocollo, comporta per il soggetto inosservante:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5,000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

d) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

### **3. Violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 co. 4.**

In caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 4 co. 4 del Protocollo, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:

a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille/00);

b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento/00);

c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila/00) e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), con la risoluzione del contratto o del Subcontratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera, aventi causa in linea diretta e indiretta.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, dei titolari di partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo.

Violazioni multiple riscontrate nel medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale, individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente periodo. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Centrale di Committenza o dall'Appaltatore nella documentazione contrattuale.

#### **4. Esito dell'informazione interdittiva.**

In conformità a quanto indicato all'art. 5 par. 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti dell'Appaltatore o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014.



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

## **5. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5 par. 4, 5 e 6.**

Il mancato inserimento, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, delle clausole di cui all'articolo 5 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

## **6. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)**

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 6 e 7 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva la previa intesa con ANAC nei casi di cui all'articolo 6.

## **7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 7 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera**

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 7 paragrafo 2 lett. d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

## **8. Violazione degli obblighi di cui all'art. 7 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.**

In caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 7 paragrafo 3 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto, comunque non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

## **9. Modalità di applicazione delle penali**

Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 3 e 8 sono determinate e applicate dal Contraente nei confronti dell'Appaltatore, nonché, per il tramite



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

dell'Appaltatore, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto appaltante ne darà informazione al Soggetto attuatore, se differente, ed alla Prefettura competente per territorio.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione delle Opere).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura competente per territorio, al Contraente ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procede secondo le disposizioni del codice civile.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Contraente e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Contraente potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Contraente.

## **11. Risoluzione del contratto**

La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Contraente.

## **Articolo 10: ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione ed è efficace fino alla completa realizzazione delle opere previste dall'Accordo di Programma.



*Regione Calabria*



*Prefettura di Reggio Calabria*



*Comune di Locri*

## Articolo 11: ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il Soggetto attuatore provvede a riferire sulla propria attività riguardante l'applicazione del Protocollo, secondo modalità concordate con la locale Prefettura.

Il Prefetto di Reggio Calabria (Vaccaro)	Il Dirigente del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria – Settore lavori pubblici (Tarsia)	Il Sindaco di Locri (Fontana)
--	--	----------------------------------